

In cammino *assieme* ai “giganti”. Comparazione e storia del metodo. Riflessioni a margine di T. Amico di Meane, “Sulle spalle dei giganti”. La questione metodologica del diritto comparato e il suo racconto, Napoli, 2022

Angelo Schillaci

SOMMARIO: 1. Un cammino non solitario. – 2. Il respiro storico della questione metodologica. – 3. La questione metodologica nel prisma del dibattito sul metodo nelle scienze giuridiche: comparazione e diritto pubblico. – 4. Comparazione e relazioni tra popoli e culture. – 5. *Beyond the State, Beyond the West, Beyond the Law*: sfide di fine (e inizio) secolo. – 6. Orizzonti: la consapevolezza metodologica, tra inquietudini e responsabilità dell'interprete.

1. Un cammino non solitario

Tra i molti meriti del volume di Tommaso Amico di Meane, vi è senza dubbio quello di esser fedele all'etimologia del termine che ne è l'oggetto: il metodo, cioè, inteso come cammino per giungere a un determinato luogo, o scopo.

Il volume offre infatti una assai ricca ricostruzione degli itinerari della comunità comparatistica, dalla iniziale presa di coscienza della necessità di dar vita a una disciplina giuridica autonoma e seguendoli poi, lungo tutto il XX secolo, fino al consolidamento di una identità disciplinare via via più definita, seppur intrinsecamente plurale, attraversata da discussioni e dunque costitutivamente in evoluzione.

Si tratta, allora, di un cammino che investe diversi livelli, tra loro intrecciati e che il volume ricostruisce tenendo ben presente – quale filo rosso – “lo stretto collegamento tra diritto comparato e contesto storico, economico [e] cultura” (p. 216)¹.

Anzitutto, la costruzione della comunità comparatistica avviene anche a partire – come vedremo – da concrete esperienze biografiche che lasciano traccia significativa di sé nell'elaborazione teorica e metodologica. In secondo luogo, la riflessione sul metodo risponde all'esigenza di adeguarlo tanto al diverso modo di concepire l'oggetto della ricerca – il diritto, di volta in volta inteso come dato positivo, sistema, esperienza – quanto alla consapevolezza del mutevole interagire tra diritto e contesto storico e sociale. Infine, il cammino della comparazione risente anche della diversa *funzione* che la comparazione stessa ha assunto – nelle diverse fasi del suo sviluppo storico – in relazione al diverso atteggiamento degli ordinamenti giuridici (e della dimensione della

¹ Le citazioni dal volume saranno riportate nel testo, tra parentesi.

statualità, che di essi è stata – e per larga misura ancora è – presupposto) rispetto all'apertura, alla relazione, a processi di integrazione e/o di armonizzazione: in una parola, in relazione al mutevole equilibrio tra istanze universalistiche e resistenze particolaristiche o, ancora, in relazione alle diverse declinazioni del rapporto tra identità (al plurale) e relazioni.

Un cammino, in ogni caso, non solitario. Prima di tutto, perché solitario non è il cammino del/la comparatista, costitutivamente esposto alla relazione con l'alterità giuridica². In secondo luogo, perché Amico di Meane chiarisce, fin dalle prime pagine del volume, che la questione metodologica è anche e fundamentalmente legata a genealogie, al rapporto con le figure di "studiosi e studiose che hanno partecipato alla costruzione dei canoni metodologici del diritto comparato, offrendo contributi in grado di ispirare le generazioni successive" (p. 9): un rapporto dinamico, dialettico, talora conflittuale, caratterizzato da rotture e scarti, che evoca – come evidente dal punto interrogativo che, nel titolo, accompagna il noto aforisma attribuito da Giovanni di Salisbury a Bernardo di Chartres – la difficoltà di raccogliere in equilibrio innovazione e tradizione all'ombra della fondamentale storicità del metodo e, dunque, della disciplina stessa.

Il volume di Amico di Meane – un libro non "di metodo" ma "sul metodo", come chiarito dall'Autore fin dall'*incipit* – si propone dunque di lavorare sull'identità della disciplina tracciando alcuni snodi della storia dell'evoluzione del pensiero su di essa e, più in particolare, del modo in cui la controversia sul metodo – tratto per così dire identitario della comparazione giuridica – si è sviluppata (ed è stata raccontata) *nel tempo*. Esso rappresenta, pertanto, un indispensabile *companion* per chi voglia comprendere a fondo quale sia stato il "posto" della comparazione nei più larghi sviluppi della cultura giuridica degli ultimi due secoli: e d'altra parte, come avvertiva già Ascarelli, "la vera introduzione allo studio del diritto comparato [...] è la storia del pensiero giuridico"³.

2. Il respiro storico della questione metodologica

Per le scienze giuridiche in generale, e per la comparazione in modo particolare, la questione del metodo non è neutra. La riflessione sul metodo evoca infatti il problema del rapporto con l'autorità, in un senso almeno duplice. Anzitutto, con l'autorità – appunto – dei "giganti", di coloro che cioè ci hanno preceduto nella costruzione e nella fissazione dei canoni. In secondo luogo, poiché la riflessione critica sul metodo – sul modo di avvicinarsi all'oggetto della disciplina – ha in sé un tratto profondamente destabilizzante, mettendo in crisi certezze consolidate. Allo stesso

² Come insegna, ormai in modo classico, P. Legrand, *Le droit comparé*, Paris, 1999.

³ T. Ascarelli, *Prefazione*, in Id., *Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione*, Milano, 1952, p. IX ss., XLVIII.

tempo, se si muove dalla consapevolezza del rapporto tra mutamenti negli orientamenti metodologici e trasformazioni del contesto storico e culturale, ci si avvede della circostanza che la riflessione sul metodo (e soprattutto sulle costruzioni dominanti) può mettere in discussione – assieme alle concezioni consolidate dell’oggetto della disciplina (il diritto) – gli assetti di potere che di quelle concezioni rappresentano lo sfondo. Una “sovversione” che, se reagisce alla tradizione rifiutandone una acritica celebrazione, nemmeno guarda però acriticamente in avanti, lasciando sovente emergere tracce di una continuità più nascosta e profonda, ad esempio nel recupero, più o meno esplicito, di tradizioni rimaste sino a quel momento minoritarie.

Nell’esercizio della (e nella riflessione sulla) comparazione, queste domande non possono essere eluse. Ciò è evidente fin dagli albori della disciplina che “pretende di nascere” – nella sua fisionomia contemporanea, a cavallo tra XIX e XX secolo – anche “come atto «sovversivo» nei confronti della ‘tradizione’ incarnata dal positivismo giuridico” (p. 12); e rimane evidente, come tratto costante delle evoluzioni successive, fino agli sviluppi più recenti caratterizzati dall’intreccio con il superamento dell’esclusività del punto di vista statale (*beyond the State*), occidentale (*beyond the West*) e anche da una consapevolezza sempre più raffinata delle interazioni e interdipendenze – illuminate proprio dalla comparazione – tra diritto, contesti, esperienze (*beyond the Law*).

In altri termini, il nesso tra comparazione, storia e culture⁴ non illumina soltanto la comprensione dell’oggetto della disciplina – collocandolo in una ben precisa cornice di esperienza e da lì orientando il gesto comparativo – ma incide altresì sull’evoluzione stessa del metodo. Ciò è dichiarato dall’Autore nel prologo metodologico all’opera, quando sottolinea che – a partire da una sensibilità metodologica di tipo contestualista – il volume considera “le evoluzioni del diritto comparato all’interno di un determinato contesto storico, economico e sociale, ritenendo che il diritto stesso sia un prodotto culturale” (p. 43).

La decostruzione critica e la trasformazione dei paradigmi dominanti - nella comprensione dell’oggetto come nell’autocomprensione disciplinare⁵ – corrisponde insomma ad altrettanti mutamenti, auspicati o in atto, dello sfondo sul quale la comparazione è chiamata a lavorare.

Quello della comparazione è, quindi, un cammino correlato al tempo sotto profili molteplici: aver collocato la questione metodologica *nel tempo*, vale a dire nella (sua) storia e nel suo “racconto” è uno dei meriti del volume di Amico di Meane.

Il rapporto tra tempo e comparazione evoca, in prima battuta, tanto il legame tra comparazione e dimensione temporale dell’esperienza giuridica – con riguardo alla

⁴ Su cui v. da ultimo lo studio di A. Di Martino, *Circolazione delle soluzioni giuridiche e delle idee costituzionali. Questioni di metodo comparativo e prassi tra culture costituzionali e spazi globali*, in *DPCE online*, 2021, numero speciale, p. 743 ss. (<https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1506>).

⁵ Basti qui il rinvio al classico studio di T. Kuhn, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche* [1962], Torino, 1969.

comparazione diacronica, ma anche ad una comparazione sincronica e tuttavia sensibile all’immersione dell’oggetto della ricerca in contesti storico-culturali, nella corrente del tempo – quanto il profilo dell’evoluzione del metodo nelle differenti fasi dello sviluppo storico della disciplina⁶. Si tratta, peraltro, di profili strettamente embricati tra loro, dal momento che l’evoluzione del metodo nel tempo non è legata soltanto a ragioni – per così dire – interne, ma anche a motivi legati, più in generale, all’evoluzione, nel tempo, dell’oggetto della medesima, e cioè dell’esperienza giuridica nella sua relazione con contesti storico-culturali sensibili anch’essi al fattore temporale⁷.

Vi è dunque, in questa prospettiva, un nesso tra comparazione e contesto storico-culturale, che attiene immediatamente alla comprensione dell’oggetto della comparazione stessa e che, per ispessire la comparazione, colloca quell’oggetto nel tempo, valorizzando le interazioni tra esperienza giuridica ed esperienza storica. Il nesso con la dimensione temporale riguarda tuttavia, più in profondità, anche il modo in cui il contesto storico-culturale – e le stesse più generali dinamiche evolutive della riflessione della scienza giuridica su “sé stessa” (vale a dire, i tratti più generali della controversia sul metodo nelle scienze giuridiche) – incide sull’evoluzione degli approcci metodologici alla comparazione. Paradigmatiche in questo senso, in sintesi estrema e solo per fare un esempio, le pagine che il volume dedica agli ampi scenari della crisi del metodo positivista tardo-ottocentesco e, con particolare riferimento alle scienze giuridiche, alla tematizzazione del pluralismo giuridico come risposta alla crisi dello Stato moderno nel primo Santi Romano (p. 217 ss.).

E vi è, infine, un nesso ancor più riposto, che è quello tra la scelta del metodo e il tempo *vissuto* dal/la comparatista ossia, come è stato affermato, la consapevolezza che “l’ispirazione è sempre guidata dal frammento di esperienza storica vissuta dal comparatista”⁸. A rilevare non è, cioè, solo il contesto generale: assumono rilievo anche i contesti *biografici*, ai quali Amico di Meane dedica – penso ad esempio ai numerosi riferimenti ai carteggi, ma non solo – molto spazio, lasciando emergere affascinanti storie di vita che, non di rado, contribuiscono in modo decisivo a illuminare la comprensione delle proposte metodologiche del singolo autore. È il caso, solo per fare un esempio, dell’esperienza dei comparatisti antifascisti ed ebrei che, negli anni Venti e Trenta, sono costretti a “migrazioni” forzate che pure sarebbero state feconde di suggestioni importanti, anche sul piano metodologico: tra gli italiani, basti ricordare la figura di Tullio Ascarelli (p. 171-172). O ancora si pensi alla vicenda biografica e scientifica di Lambert e, in particolare, alla sua esperienza egiziana, cui il volume dedica pagine molto suggestive (p. 184 ss.).

Non è dunque solo il singolo esercizio di comparazione (*methods in action*, utilizzando una categoria richiamata nel volume) a dover rimanere sensibile alle

⁶ Cfr. ad esempio G. Frankenberg, *Comparative Law as Critique*, Cheltenham, 2016, p. 13 ss., 14-15.

⁷ Sul punto, tra gli altri, M. Brutti – A. Somma, *Diritto: storia e comparazione*, Heidelberg, 2018.

⁸ Così P. Ridola, *Gorla, Tocqueville e la comparazione*, in *Rivista italiana per le Scienze giuridiche*, 2021, p. 3 ss., ora in Id., *Comparazione e storia. Scritti di storia costituzionale comparata*, Napoli, 2022, p. 65 ss., 67.

interdipendenze tra esperienza giuridica e contesti, ma è anche la riflessione sul metodo (*methods in books*) a dover fare i conti con il contesto in cui i diversi orientamenti metodologici sono maturati, con le esigenze e i problemi storici a cui hanno tentato di dare risposta, al modo in cui quelle differenze di contesto hanno inciso sulla comprensione stessa del diritto come oggetto della comparazione: in altri termini, come ben sottolinea l'Autore, "l'impatto della storia si riverbera sulle traiettorie del diritto comparato" (p. 173) e una riflessione sul metodo non può prescindere da tale consapevolezza.

Si tratta allora – e in questo senso va, se ben intendiamo, lo sforzo alla base del volume – di lasciar "respirare" la questione metodologica, temperandone una certa inevitabile autoreferenzialità e analizzando il modo in cui la sua evoluzione si è legata al mutare dei contesti storico-culturali, sia entro i confini della scienza giuridica che al di là di essi.

3. La questione metodologica nel prisma del dibattito sul metodo nelle scienze giuridiche: comparazione e diritto pubblico

Ciò è evidente, ad esempio, nella ricostruzione della storia della comparazione nel diritto pubblico, specie in relazione alla svolta metodologica che caratterizza la disciplina, almeno nell'Europa continentale, a partire dalla fine del XIX secolo⁹.

Ampio spazio è dedicato a questi itinerari nel primo capitolo del volume. In particolare, il modo in cui – faticosamente – la sensibilità comparatistica si fa strada nell'Ottocento europeo è collocato sullo sfondo di significative dinamiche storico-politiche ma anche di altrettanto significativi dibattiti sul metodo nella scienza giuridica (e, in definitiva, sullo stesso concetto del diritto).

Quanto al primo profilo, si pensi – per cenni – all'ambiguo rapporto con la comparazione riscontrabile nell'età napoleonica, al quale l'autore dedica pagine di grande interesse, mostrando come il formale ossequio allo studio del diritto straniero – con l'istituzione del Centro di legislazione straniera – si accompagni in realtà a un intento di carattere egemonico e a un positivismo legislativo fortemente orientato, coerentemente con l'imperialismo, a costruire un modello destinato a imporsi in termini canonici. Altrettanto affascinante la riflessione dell'autore sulla circolazione di testi, idee e modelli costituzionali, a partire dalle rivoluzioni di fine Settecento e fino ad arrivare allo "entusiasmo costituente" (p. 67) che caratterizza l'America meridionale nella prima metà del XIX secolo.

Quanto al secondo profilo, l'autore mette in luce come già in questa prima fase gli itinerari della comparazione siano fortemente influenzati dalla più generale controversia che contrappone approcci positivisticici incentrati sul dato legislativo – e

⁹ Sul punto, v. M. Fioravanti, *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento*, Milano, 2001, specie – nel Tomo I – i saggi contenuti nella Parte II (p. 67 ss.)

sulla funzione meramente esegetica dell'interpretazione – e approcci che, come quello della Scuola storica, tendono a valorizzare le matrici storico-culturali dell'esperienza giuridica. In entrambi i casi, la comparazione – guardata con diffidenza – mantiene una funzione per lo più ancillare (p. 58), non senza tratti di ambiguità, particolarmente evidenti nell'atteggiamento di Savigny e della Scuola storica. Da un lato, infatti, “ritenere che il diritto sia un prodotto della storia” comporta un certo interesse verso quelle che – in termini contemporanei – potremmo definire ragioni storiche della differenza; d'altro canto, è altrettanto vero che “considerare il diritto come espressione dello ‘spirito del popolo’ (*Volksgeist*), determina una curvatura spesso totalizzante nella ricerca verso la dimensione strettamente nazionale del diritto” (p. 59). In questo senso, e almeno in questa fase iniziale, l'apertura della comprensione del diritto alla considerazione del dato storico – che, di per sé, favorirebbe la maturazione di una sensibilità di tipo comparativo – si lega strettamente al consolidamento del principio di nazionalità. Di conseguenza, “il ripiegamento del mondo giuridico europeo sulla dimensione nazionale”, con i suoi tratti di forte ambiguità¹⁰, risulta così – per un verso – “certamente ostile alla comparazione” ma, per altro verso, “rappresenta il presupposto per la nascita della disciplina in senso moderno” la quale si sarebbe incentrata sulla comparazione “tra ordinamenti giuridici nazionali” (p. 72-73).

Fin dai suoi albori, pertanto, la comparazione incrocia (e, in fondo, mette in crisi) la costruzione di certezze e la cristallizzazione di modelli teorico-metodologici che, a loro volta, sono funzionali al consolidamento di assetti di potere e, in quel momento, appaiono soprattutto legati all'esigenza di consolidare la dimensione della statualità nazionale¹¹. E, anche per questo, fin dal principio appare – almeno *in nuce* – il nesso tra comparazione, dinamiche storiche e grandi alternative sulla comprensione del diritto e sulla funzione dell'interpretazione.

Simili tensioni non scompariranno, nemmeno al passaggio di secolo quando “radicali trasformazioni di natura economica, politica e sociale” determineranno una crescente “richiesta di comparazione giuridica” (p. 73) e anzi si ripresenteranno intatte in occasione del Congresso di Parigi del 1900, di cui il volume offre una ricostruzione suggestiva e preziosa, restituendo con grande efficacia un'esperienza “dagli umori contrastanti per un comparatista” (p. 137). Si tratta, peraltro, di tensioni e contraddizioni che, come ben osserva Amico di Meane, sono proprie di un momento storico ben preciso, la *Belle Époque* (con ciò confermando, peraltro, l'inevitabile e strutturale intreccio tra metodo e storia): la fiduciosa apertura al progresso convive con le zone d'ombra rappresentate dalla “foga imperialista” (ivi), dall'intensificarsi delle

¹⁰ Soprattutto in relazione al suo intreccio con la progressiva cristallizzazione del principio di esclusività degli ordinamenti giuridici (su cui v. C. Pinelli, *Costituzione e principio di esclusività*, Milano, 1990) e, parallelamente, con il consolidamento di un approccio dogmatico al diritto pubblico).

¹¹ Specie in Italia e in Germania: su questi itinerari, oltre al già richiamato M. Fioravanti, *La scienza del diritto pubblico*, cit., v. P. Ridola, *Germanesimo, statualismo e liberalismo nella fondazione del diritto pubblico dello Stato nazione: Laband, Gierke, Jellinek*, in Id., *Stato e Costituzione in Germania*, Torino, 2021, p. 1 ss.

tensioni internazionali che avrebbero condotto alla prima guerra mondiale e anche dalla traccia a tratti inquietante della retorica coloniale. Tutto questo lascia un segno nel dibattito svoltosi in seno al Congresso, inserendo così il diritto comparato – fin dalla sua “nascita” (cioè dal suo convenzionale avvio come disciplina autonoma) – nel tempo storico, nell’intreccio tra profili di continuità e innovazione cui non è estraneo, come subito si vedrà, il diritto pubblico.

Al “posto” del diritto pubblico nei lavori del Congresso di Parigi Amico di Meane dedica pagine interessanti che mettono in luce come, in quell’occasione, esso sia rimasto tendenzialmente ai margini. Ciò è accaduto, da un lato, per le forti tensioni – di cui già si è accennato – legate alla rivendicazione del carattere necessariamente “nazionale” del diritto pubblico e costituzionale. D’altro canto, il diritto pubblico è rimasto preso – in modo solo apparentemente contraddittorio – nell’alternativa tra *méthode comparative* e *droit comparé* (e dunque tra filone speculativo e filone pratico della comparazione) nella quale, peraltro, riecheggia la controversia metodologica di quegli anni, polarizzata tra aspirazione alla costruzione della scienza giuspubblicistica in termini dogmatici e resistenza di orientamenti maggiormente sensibili alle interazioni tra diritto pubblico, storia e politica. Così, ad esempio, la relazione affidata a Saleilles – pur sottolineando che il diritto pubblico, a partire da un metodo di osservazione sperimentale, indaga il diritto “vivente” e “pretende di collegarsi all’evoluzione storica dei popoli” così offrendo “spunti comparativi” – mette in luce come lo stesso “non si sostanzia né si esaurisce nello scambio di pratiche ovvero nell’unificazione del diritto” (p. 145). In altri termini, osserva Amico di Meane, a Parigi “il diritto pubblico comparato non esiste, se non come ‘metodo comparativo’, ossia come approccio storico” (ivi). In questo quadro, dunque, le specificità nazionali sono ancora tematizzate come ostacolo rispetto a “quell’esercizio di convergenza in cui, a quel tempo, si sostanzia il ‘vero’ diritto comparato” (p. 146).

Nel dibattito di quegli stessi anni non sarebbero tuttavia mancati tentativi di collocare la comparazione – nel diritto pubblico – entro un orizzonte metodologico diverso che, anche attraverso il recupero di tratti di continuità con tradizioni diverse, fosse idoneo a mettere a valore le differenze (nazionali), indagandone la ragione più riposta e, dunque, tematizzando il rapporto e l’interazione tra diritto e contesti.

Si pensi, in questo senso, al modo in cui Adolfo Posada si confronta con gli atti del Convegno di Parigi – e in particolare proprio con la relazione di Saleilles – intrecciando con essi un dialogo serrato muovendo dalla prospettiva di un approccio al diritto pubblico aperto alle interazioni di esso con i contesti storico-politici. Così – in un passaggio esemplare del suo *Derecho político comparado*¹² – Posada riflette sulla distinzione tra legislazione comparata e diritto comparato e afferma, significativamente, che – per meritare il nome di “diritto” comparato – la “nuova” disciplina non può “quedarse a flor de tierra” concentrandosi cioè esclusivamente sui testi; è infatti illusorio, prosegue, pensare che il diritto si esaurisca nella legge come se

¹² A. Posada, *Derecho político comparado*, Madrid, 1906.

nella formulazione del precetto legislativo la società possa “accomodarsi”, dandosi “por satisfecha” fino alla successiva riforma. Per questo, ad essere oggetto di comparazione sono tutte le forme e tutte le manifestazioni in cui si articola “la vida del derecho” – il diritto come oggetto vivo nell’esperienza storica e culturale – e, dunque, esse devono “contrastarse, relacionarse, definirse por comparación, agruparse, clasificarse, refiriéndolas a su tronco, a su evolución particular, a su causa explicativa, al movimiento inventivo o de imitación al que respondan, a la influencia o influencias productoras”. Solo così si può “fare” diritto comparato (“se puede hacer verdaderamente derecho comparado”)¹³. Pagine di grande suggestione, che testimoniano una profonda continuità con alcune delle correnti che avevano alimentato la scienza del diritto pubblico *prima* della svolta metodologica e che squadernano temi e problemi che avrebbero caratterizzato la controversia sul metodo – e non solo per la comparazione giuspubblicistica – lungo tutto il XX secolo. È il caso dei rapporti tra comparazione e diverse comprensioni del diritto (più o meno aperte alle interazioni con l’esperienza, anche attraverso diverse declinazioni del ruolo dell’interprete e dell’interpretazione, come vedremo) ma anche dei rapporti tra comparazione giuridica e altre discipline, i quali riflettono – d’altra parte – il diverso modo di concepire l’oggetto della ricerca e le specifiche caratteristiche ad esso attribuite: così “derecho comparado, historia comparativa de las instituciones y sociología” possono “distinguirse” ma non “separarse”¹⁴. Ed è il caso, infine, del rilievo centrale della dimensione didattica alla quale Posada dedica, in questa stessa opera, pagine di incredibile fascino: un aspetto, quello dell’insegnamento e della progressiva istituzionalizzazione, anche per tale via, della disciplina, a cui il volume di Amico di Meane riserva peraltro particolare attenzione, ricostruendo itinerari importanti sia in Europa che negli Stati Uniti. La digressione su Posada – solo apparentemente eccentrica – mette dunque in luce, in modo paradigmatico, almeno due aspetti della storia della disciplina sui quali il volume torna continuamente: la complessità degli intrecci tra continuità e innovazione e, soprattutto, l’insopprimibile carattere polifonico che, su più livelli, caratterizza e alimenta la comparazione stessa.

4. Comparazione e relazioni tra popoli e culture

Il lavoro di Amico di Meane, inoltre, aiuta a riflettere sul modo in cui l’evoluzione della riflessione *sulla* comparazione si sia collocata su sfondi più larghi, attinenti al modo di declinare – nelle diverse fasi storiche – gli stessi rapporti tra esperienze e culture. Si pensi, solo per fare un esempio, all’insistenza di Ascarelli (ma anche, come vedremo, dello stesso Gorla) sul rapporto tra comparazione, unità e “fratellanza”¹⁵,

¹³ Tutte le citazioni sono contenute alla p. 223.

¹⁴ Ivi, p. 229.

¹⁵ Nel senso che “il valore dello studio del diritto comparato sta innanzi tutto in questo suo valore profondamente umano, in questo riconoscimento (sul quale si fonda la sua stessa possibilità)

espressione della più generale convinzione – presente in modo particolare nell'immediato secondo dopoguerra (ma non solo, come subito si vedrà) – che la comparazione possa “contribuire a disegnare un mondo diverso in cui non si ripropongono guerre e altre brutalità umane” (p. 238). Ma si pensi anche al ruolo della comunità dei comparatisti nell'alimentare percorsi di armonizzazione tra ordinamenti e, dunque, al rapporto (complesso e non neutrale) tra comparazione e tendenze universalistiche, già presente nel periodo tra le due guerre. Una tendenza che, peraltro, si intreccia con i più generali itinerari di sviluppo della cooperazione internazionale, come dimostrato in modo emblematico – tra le altre – dalla vicenda dell'*Institut International pour l'Unification du Droit Privé* (UNIDROIT) nel 1926 (p. 180-181) nonché – in quegli stessi anni e su un piano diverso – le prime esperienze associative transnazionali, quali la *Académie internationale du droit comparé*, fondata nel 1932 (ivi); e alla quale non sono estranei nemmeno i percorsi della comparazione nel diritto pubblico come dimostra, paradigmaticamente, la figura di Boris Mirkin Guétzevitch (p. 183)¹⁶. O ancora, nel secondo dopoguerra, tale tendenza è promossa e favorita dall'azione di organizzazioni internazionali come l'ONU – per il tramite dell'UNESCO – e il Consiglio d'Europa (p. 239 ss.).

Anche in questo caso, il rapporto tra *tempo* storico ed evoluzione del metodo è dunque cruciale, come messo bene in luce nel volume laddove – con notevole sforzo ricostruttivo – le tendenze della comparazione tra le due guerre sono raccolte attorno a due snodi fondamentali: per un verso, l'apertura della comparazione allo studio dei sistemi di *common law*, superando la premessa della loro incomparabilità; per altro verso, la progressiva affermazione dei canoni metodologici del funzionalismo, che appaiono particolarmente idonei a perseguire le finalità di armonizzazione allora tipicamente ricondotte alla comparazione (p. 193 ss., 197).

A ciò si aggiunga che, *in quel tempo* (e non solo), lo “afflato universalista” (p. 240) e la tendenza a irrobustire – anche attraverso la comparazione giuridica – la cooperazione tra popoli possono essere lette anche in chiave di resistenza (e sovversione) dei risorgenti nazionalismi, così confermandosi – fin da allora – una certa tendenza della comparazione a mettere in discussione comprensioni consolidate e

della necessaria umanità e universalità del diritto e perciò della unità e fratellanza tra gli uomini”, cfr. T. Ascarelli, *La funzione del diritto comparato e il nostro sistema di diritto privato*, in Id. *Studi di diritto comparato*, cit., p. 41 ss., 43 (con la precisazione che universalità del diritto non coincide, in Ascarelli, con uniformità, ma può essere attinta soltanto attraverso la comparazione della pluralità di manifestazioni storiche dell'esperienza giuridica).

¹⁶ Il quale non a caso dedica proprio al rapporto tra diritto internazionale e diritto costituzionale – e, più in particolare alle clausole di apertura delle Costituzioni agli orizzonti della cooperazione internazionale – importanti ricerche di diritto costituzionale comparato negli anni Trenta: cfr. B. Mirkin Guétzevitch, *Droit constitutionnel international*, Paris, 1933, nonché Id., *Droit international et droit constitutionnel*, in *Académie de droit international. Recueil des Cours*, Paris, 1932, p. 311 ss.

anche, in qualche misura, assetti di potere¹⁷. Anche in questo caso, la comparazione appare immersa in un processo storico ben definito e non immune rispetto ai conflitti e alle grandi alternative ideali del proprio tempo.

Un aspetto – quello del rapporto tra comparazione e più generali dinamiche evolutive dell'esperienza giuridica e della relazione tra ordinamenti – che si lega, ma non si sovrappone, all'alternativa tra una comparazione meramente "teorica" e una comparazione a vocazione "pratica" (p. 76 ss.), che pure aveva avuto un'importanza centrale proprio all'avvio convenzionale della disciplina, in occasione cioè del Congresso di Parigi del 1900. Un passaggio, come l'autore ben sottolinea, fortemente condizionato dall'intensificarsi degli scambi commerciali nel contesto della cd. "prima globalizzazione" e, dunque, dalla "urgenza di conoscere la legislazione dei Paesi stranieri che impatta sulle attività commerciali" (p. 79). Ma anche, più in generale, da un vero e proprio mutamento della immagine del mondo, determinato dall'impatto della tecnologia su comunicazioni e possibilità di viaggio (p. 120 ss.). A questo aspetto per così dire "luminoso" della comparazione se ne affiancava, come noto, uno collegato al lato "notturno" di quella fase storica¹⁸, e cioè alla seconda colonizzazione, con il suo intreccio tra tendenze imperialistiche, impeti civilizzatori ma anche, in modo meno evidente e sicuramente recessivo, interesse genuino per le diverse culture con le quali i colonizzatori entravano in contatto. Così, da un lato, l'esposizione a una alterità radicale determina l'esigenza di distinguersi da essa ma, d'altro canto, ciò non conduce ad una migliore comprensione di sé: semmai, all'affermazione di una irriflessa superiorità che ridonda in una conoscenza non autentica dell'altro, in una "percezione alterata" di esso (p. 129), "intrisa di evolucionismo e finanche con venature razziste" (ivi). Le ambiguità di questo "esotismo giuridico", osserva Amico di Meane saranno destinate "a manifestarsi pienamente e con tutte le [loro] contraddizioni nel corso del Congresso di Parigi" ma, allo stesso tempo, ciò contribuirà a porre le basi per spingere i comparatisti "oltre ai confini occidentali del diritto" (p. 133).

A ben vedere, la stessa alternativa tra funzionalismo e contestualismo – che percorre, come un filo rosso, l'intero volume – deve essere collocata nel quadro di sviluppo della comprensione delle relazioni tra popoli e culture. Così, alle tendenze universalistiche con le quali il funzionalismo è apparso – soprattutto nelle critiche che ad esso sono state rivolte¹⁹ – collegato si è progressivamente affiancata una più fine sensibilità verso il rilievo delle differenze e, soprattutto, delle loro ragioni storico-

¹⁷ La quale assume evidentemente profili di notevole complessità – e accenti tragici – nelle esperienze autoritarie e totalitarie, come ad esempio in Germania e in Italia tra le due guerre. Nel volume, cfr. p. 168 ss.

¹⁸ Utilizzo qui un'espressione che traggio – nell'ambito degli studi post-coloniali – da A. Mbembé, *Nanorazzismo. Il corpo notturno della democrazia*, Bari-Roma, 2019.

¹⁹ A partire, almeno, da G. Frankenberg, *Critical Comparisons: Re-thinking Comparative Law*, in *Harvard International Law Journal*, 1985, p. 411 ss.

culturali²⁰, superando così una certa ricorrente diffidenza verso le differenze, anch'essa peraltro storicamente condizionata dall'uso che delle differenze era stato fatto nel contesto dei regimi autoritari e totalitari (p. 240).

Questo aspetto dell'evoluzione della comparazione nel secondo dopoguerra – vale a dire, il progressivo recupero di una sensibilità metodologica verso i contesti e le differenze – riguarderà peraltro la stessa evoluzione *interna* al funzionalismo, in ragione delle “influenze sociologiche”²¹ ma anche, più in generale, in relazione alla capacità del funzionalismo di presentarsi quale “metodologia dinamica, in grado di evolversi nel tempo e di ibridarsi” mostrando una significativa “capacità di adattamento” (p. 241).

A queste inquietudini non restano immuni gli itinerari della comparatistica italiana, ai quali il volume dedica un notevole – seppur fisiologicamente selettivo – sforzo ricostruttivo (p. 253 ss.), mettendone in luce – tra l'altro – le aspirazioni “sovversive” derivanti da una diffusa “sensibilità metodologica anti-positivista” (p. 254-255) che convivono (e forse in parte si intrecciano) con una persistente “questione di subalternità del diritto comparato” (p. 256). Così, la “insoddisfazione per il dogmatismo che permea la cultura giuridica italiana” ispira in profondità gli itinerari scientifici e metodologici di Gino Gorla che – anche in conseguenza dei suoi “viaggi americani” e, più in generale, delle suggestioni derivanti dal confronto con lo studio del *common law* – “si persuade in misura crescente della rilevanza dell'indagine storica del diritto” (p. 258); analoga insofferenza caratterizza Mauro Cappelletti (p. 259-260) che – sulla scia di Gorla – declina la sensibilità funzionalista nel senso di “analizzare la dimensione politica, economica e sociale del diritto” (p. 260). Sulla stessa scia – che vede nel dogmatismo un “nemico da combattere” – si colloca l'originaria ispirazione della proposta strutturalista di Sacco (p. 260 ss.). Un invito – quello ad “andare *oltre* al mero dato formale del diritto, per ricercare nel contesto le ragioni di fondo” (p. 267) – che, su queste basi, è identificato come elemento di continuità nelle proposte metodologiche di alcuni maestri della comparazione giuspubblicistica come Lombardi, Biscaretti ma anche De Vergottini, Pizzorusso, Amato, La Pergola i quali confermano – come sottolineato dalle parole di Zagrebelsky citate a p. 271 – una fisiologica vocazione comparatistica (almeno di una tradizione) degli studi di diritto costituzionale. Una tendenza che si ritrova anche in autori – come Galizia, Mortati, Elia, Cervati e, ancor prima (ma nella linea “genealogica” che conduce a Elia) Pierandrei²² – che pure hanno ispirato generazioni successive a valorizzare il

²⁰ Come, paradigmaticamente, in P. Legrand, *Comparative Legal Studies and the Matter of Authenticity*, in *Journal of Comparative Law*, 2006, p. 365 ss.

²¹ Dovute soprattutto alle influenze della cultura giuridica statunitense alla quale – e anche questo non è un caso – molti comparatisti dell'epoca vennero “esposti” in conseguenza di esperienze personali di esilio *storicamente e politicamente* condizionate, cfr. p. 236-238: si pensi al caso di Schlesinger, p. 247-248.

²² Il riferimento – al di là di contributi strettamente comparatistici come il lavoro del 1942 sulla Costituzione spagnola del 1931 – è agli stessi studi di Pierandrei sulla teoria della Costituzione, sul potere costituente e sull'interpretazione costituzionale, raccolti in F. Pierandrei, *Scritti di diritto costituzionale*, a cura e con prefazione di L. Elia, vol. III, Torino, 1965.

collegamento tra studio comparativo del diritto costituzionale e consapevolezza dei nessi tra diritto ed esperienza storica, politica, sociale e culturale soprattutto – ma non solo²³ – nell’ambito dello studio delle forme di governo, anche attraverso opere classiche, quali le *Lezioni* mortatiane del 1973²⁴ o la classica riflessione sulle forme di governo di Elia²⁵, pure orientate in senso “anti-formalista” e caratterizzate dall’intento di riconnettere “l’ambito del diritto con quello della politica” e di assicurare “l’apertura della riflessione costituzionalistica al dialogo con la storia, la scienza politica e ovviamente la comparazione” (p. 296).

5. *Beyond the State, Beyond the West, Beyond the Law*: sfide di fine (e inizio) secolo

Con il passaggio cruciale del 1989, sottolinea l’autore, la “traiettorie” della comparazione muta e aumenta in modo significativo la “richiesta di diritto comparato”. Ciò non è legato soltanto alla fine della cd. guerra fredda (sulla cui influenza sulle traiettorie della comparazione vedi le p. 273 ss.) ma anche – per un verso – al progressivo consolidarsi della seconda globalizzazione e – per l’altro – al crescente impatto delle tecnologie e della digitalizzazione sulla metodologia della ricerca. Molto suggestive le riflessioni dell’autore su questo ultimo profilo, con la sottolineatura del carattere “epocale” dell’impatto della rivoluzione informatica sulla disciplina ma anche sui confini e – si vorrebbe aggiungere – sull’intensità delle relazioni all’interno della comunità comparatistica (p. 285). Un “Rinascimento” che, tuttavia, continua ad accompagnarsi a una certa fatica nella collocazione della comparazione nell’offerta didattica delle scuole di diritto e anche a una persistente sensazione di “solitudine” del comparatista²⁶.

Le sfide della comparazione di fine secolo paiono così condizionate, per un verso, dal rapporto, in progressivo mutamento, tra comparazione e transizioni costituzionali specie con riferimento ai processi di democratizzazione e di decolonizzazione e, per altro verso, dal rapporto tra comparazione e processi di integrazione sovranazionale, in Europa e non solo (p. 289 ss.). Quanto al primo profilo, si pensi alla sempre più raffinata riflessione sulla circolazione di modelli e culture e sui trapianti²⁷ e su come essa sia condizionata – anche – dalla circolazione di giuriste e giuristi sia come esperti cui i costituenti si rivolgono per la gestione dei processi di

²³ Si pensi, per cenni, al contributo di Galizia sulla lettura comparativa di fondamentali snodi della storia del pensiero giuridico e costituzionale, alle richiamate riflessioni di Pierandrei sull’interpretazione costituzionale o ancora, e più di recente, agli studi di Cervati proprio sul metodo.

²⁴ Il riferimento è al classico C. Mortati, *Le forme di governo*. Lezioni, Padova, 1973.

²⁵ E cioè soprattutto L. Elia, *Governo (forme di)*, in *Enc. dir.*, vol. XIX, Milano, 1970.

²⁶ Come sottolinea l’A. – con Merryman – a p. 286.

²⁷ Cfr. il già richiamato studio di A. Di Martino, *Circolazione delle soluzioni giuridiche e delle idee costituzionali*, cit.

transizione, sia nel più generale quadro dell'intensificarsi – a tutti i livelli, compresa la fase della formazione – di scambi accademici e relazioni personali e scientifiche. Quanto al secondo profilo basti pensare non solo al diverso (e diversamente scandito nel tempo) impatto dei processi di integrazione sovranazionale sulla comparazione privatistica e su quella pubblicistica ma anche – e soprattutto – al modo in cui le esperienze di integrazione conducono a una nuova tematizzazione del rapporto tra identità (al singolare) e differenze, o meglio agli equilibri tra tendenze universalistiche e rilievo del "particolare".

La progressiva attenuazione della "vocazione universalista" della comparazione (p. 322) è altresì determinata dall'impatto dei processi di decolonizzazione e, dunque, dalla crescente apertura a contesti diversi da quello "occidentale". In tale processo si ripropongono contraddizioni risalenti e riconducibili, in una parola, all'insopprimibile tensione tra sé e l'altro o, per meglio dire, alla difficoltà – strutturalmente insita nel gesto comparativo – di tenere in equilibrio identità e alterità o, ancora, a rinvenire spazi di mediazione tra la tendenza a "universalizzare" l'immagine di sé (cioè del giurista "occidentale" e del suo bagaglio di esperienze) e quella a "esotizzare il radicalmente altro, associandolo cioè a qualcosa di irrimediabilmente diverso rispetto all'Occidente" (p. 323). Come accennato, simile complessa dinamica di apertura incide sulla comparazione sotto un profilo almeno duplice: anzitutto, favorendo una sempre maggiore integrazione della considerazione dei contesti e delle "ragioni della differenza" negli itinerari metodologici della comparazione – in uno con la crescente consapevolezza di una certa "violenza epistemica" che può celarsi in un gesto comparativo non adeguatamente sorvegliato (p. 326). D'altra parte, e parallelamente, ciò incide sulla stessa concezione del diritto cui il/la comparatista si trova, per necessità, a fare riferimento: in altri termini, e come ben evidenziato dall'autore, "il diritto comparato sta (lentamente) iniziando a trasformare la propria concezione del diritto (*concept of law*), inteso sempre più come fenomeno intrinsecamente plurale, non riducibile al mero dato positivo" (p. 327).

Beyond the State, *Beyond the West* e infine *Beyond the Law*: tre movimenti in larga misura convergenti determinano dunque una profonda trasformazione negli itinerari della comparazione, che attraversa i paradigmi dominanti – funzionalismo e strutturalismo – lasciando infine emergere una "alternativa metodologica" – quella contestualistica, definizione "ombrello" che racchiude approcci anti-formalistici, ermeneutici, critici, post-moderni e culturalisti (p. 331) – la quale si caratterizza per una vocazione intimamente critica che ripropone, tra l'altro, la funzione "sovversiva" della comparazione. Resta dunque centrale, in un tempo nuovo e con nuovi occhi, la questione metodologica, con una ideale chiusura del cerchio, tra la "nascita" e la "maturazione" della disciplina, rievocandone appunto la "primigenia vocazione sovversiva" (p. 355-356): ancora, però, nel segno di una intima e profonda corrispondenza tra comparazione e tempo, che affonda le proprie radici nel rapporto con l'alterità ed è mediata dal ruolo centrale dell'interprete al quale dedicheremo infine, seguendo gli itinerari dell'autore, alcune considerazioni conclusive

6. Orizzonti: la consapevolezza metodologica, tra inquietudini e responsabilità

Al termine, per così dire, del percorso, resta allora – come costante – la centralità della questione metodologica o, se si vuole, l'avvicinarsi delle intuizioni (e delle discussioni) sul metodo come specifico “modo” della comparazione di stare e orientarsi nel tempo e nello spazio. Resta però, e soprattutto, la figura del/la comparatista, il suo posizionamento rispetto al diritto, al tempo e agli spazi. Dagli “inquieti francesi della seconda metà dell'Ottocento” fino ai critici a cavallo tra XX e XXI secolo, passando per i “giganti” che hanno consolidato la disciplina accompagnandola nel divenire storico, la scelta del metodo incrocia biografie, diverse sensibilità e ricerca sempre nuova di risposte a domande e inquietudini storicamente situate (p. 360-361).

Esiste, insomma, un nesso profondo tra tensione etica²⁸ e apertura al tempo delle dinamiche della comparazione, in relazione all'impegno e alla responsabilità del/la giurista comparatista. La *persona* del/la comparatista e la sua responsabilità come interprete sono, allora, elementi ineludibili dell'indagine e, a conclusione del volume, ne offrono una possibile – pur se non esclusiva – chiave di lettura. La riflessione su un “approccio comparativo [...] innervato nell'esperienza”²⁹ lega così comparazione e interpretazione, tenendo assieme – con la fondamentale mediazione del riferimento alla consapevolezza e alla responsabilità – la ricerca di un metodo con la valorizzazione di istinto e ispirazione, senza “sovraccaricare questo rapporto con il condizionamento di *Vorverständnisse* di carattere etico o ideologico”³⁰.

Che il nesso tra metodo e tempo possa essere qualificato dal rapporto tra comparazione e interpretazione è, d'altra parte, un aspetto che ricorre in riflessioni classiche sulla disciplina e sul suo modo di operare. Si pensi, ad esempio, all'insegnamento di Peter Häberle, che vede nella comparazione uno specifico strumento dell'interpretazione costituzionale³¹. E si pensi a un classico lavoro di Ascarelli³², nel quale il nesso tra comparazione e storicità del diritto è mediato proprio dall'opera dell'interprete, anch'essa immersa nella storia e orientata a una ben precisa assunzione di responsabilità. Interpretazione, in Ascarelli, non è infatti il risultato di

²⁸ Lo stesso G. Frankenberg, *Comparative Law as Critique*, cit., p. 21, mette ad esempio in luce come l'approccio critico alla comparazione favorisca il riconoscimento della “ethical dimension that opens up with the appearance of the other in the comparative space”. Per approfondimenti sia consentito il rinvio ad A. Schillaci, «*Innanzi al suo mestiere di giurista sta il suo mestiere di uomo*». *Comparazione costituzionale ed esperienza giuridica nel pensiero di Paolo Ridola*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 2019, p. 107 ss.

²⁹ Così P. Ridola, *Gorla, Tocqueville e la comparazione*, cit., p. 94.

³⁰ Ivi, p. 87.

³¹ Ad esempio in *Per una dottrina della Costituzione come scienza della cultura*, Roma, 2001, p. 52-53.

³² T. Ascarelli, *Interpretazione del diritto e studio del diritto comparato*, pubblicato nel 1954 sulla *Rivista di diritto commerciale* e poi in Id., *Saggi di diritto commerciale*, Milano, 1955, p. 481 ss.

“deduzioni logiche da premesse rigorosamente identiche”³³ ma il “frutto di esperienze e valutazioni, tradizioni e speranze, esigenze e ideali”³⁴. Anche la comparazione, su queste basi, appare ad Ascarelli fondamentalmente quale “più vasta esperienza” che “permette a ciascun giurista di essere cosciente della storicità delle proprie categorie”³⁵. La comparazione come momento del processo interpretativo rinvia così immediatamente alla storicità del diritto (e della sua interpretazione): comparazione, in questo senso, come “comprensione della diversità delle storie”³⁶, come “allargamento dell’esperienza che permette all’interprete di arricchire quel mondo di sue valutazioni” di cui l’attività interpretativa si alimenta³⁷.

Da un lato, dunque, l’esperienza viene *arricchita* attraverso la comparazione stessa, che “permette di superare il naturale provincialismo di ciascuno e così di rendersi conto di premesse e dati di ogni diritto [...] che, altrimenti, apparendo quasi come frutto di una insuperabile e fatale «naturalità» sfuggono all’attenzione”³⁸. Dall’altro, ad essere investita da questo processo – da questa complessa esperienza – è la comprensione stessa del diritto e del suo rapporto con il fatto.

Il lavoro di razionalizzazione che il/la comparatista – *in quanto interprete* – è chiamato a compiere, in questa prospettiva, consiste anzitutto nel cogliere i raccordi tra diritto ed esperienza così attingendo un livello più profondo la dimensione normativa che appare, così, densamente intrisa di storicità. Non si tratta, allora, di razionalizzare i fatti sovrapponendo ad essi la qualificazione giuridica, ma di collegare “il profilo formale a quello materiale, entrambi da considerare, *in una visione ancorata alla storia*”³⁹. La considerazione di tempo e storia – in altri termini – non conduce a un appiattimento della dimensione normativa su quella fattuale ma mantiene in tensione – e in equilibrio⁴⁰ – entrambi i poli, mantenendoli ancorati nella storia attraverso la fondamentale mediazione della “responsabilità della scienza” e del “coinvolgimento dei soggetti” nelle più ariose dinamiche dell’esperienza giuridica considerata secondo una “visuale globale”⁴¹.

Si tratta, allora, di una continua ricerca di equilibrio tra diritto e fatto, in chiave di razionalizzazione dinamica, ancorata alla storia e dunque sensibile all’elemento temporale; ma anche tra una “indagine puramente empirica” (non in grado di dare luogo a “risultati scientificamente rilevanti”) e le “costruzioni concettuali staccate da

³³ Ivi, p. 495.

³⁴ Ivi, p. 492.

³⁵ Ivi, p. 503-504.

³⁶ Ivi, p. 506.

³⁷ Ivi, p. 507.

³⁸ Ivi, p. 511-512.

³⁹ Così M. Galizia, *Esperienza giuridica libertà costituzione. Ricordi di Giuseppe Capograssi, maestro di diritto e di cattolicesimo liberale*, ne *Il Politico*, 2003, p. 381 ss., 399 (corsivi aggiunti).

⁴⁰ M. Galizia, *Introduzione*, in Id. (a cura di), *Appunti sugli anni della guerra di Paolo Galizia*, Torino, 2013, pp. 3 ss., 115.

⁴¹ M. Galizia, *Esperienza giuridica libertà costituzione*, cit., p. 400.

un'ampia ricerca in profondità sul terreno vivo dell'esperienza giuridica", che restano "mero esercizio razionale a vuoto"⁴².

Proprio questi esempi dimostrano come la maturazione di una sensibilità verso l'esigenza di mettere in collegamento la scienza giuridica con l'esperienza incroci assai significativamente gli itinerari del metodo della comparazione.

La coscienza che l'oggetto – *ma anche il soggetto* – della ricerca è immerso nella storia allontana il "prudente" comparatista⁴³ dal rischio di irrigidire la relazione di riconoscimento che è alla base della comparazione, evitando di assoggettare l'alterità giuridica al punto di vista interno e, di conseguenza, mantenendo viva e vitale la relazione tra i punti di vista. Da un lato, allora, "non si può conoscere appieno ciascun termine della comparazione senza conoscerne (ma non farne) la storia"⁴⁴; dall'altro, proprio dalla circostanza che – per il comparatista – il diritto è "concretezza, fatto storico concreto, fatto umano, *anzì un fare*, un'attività di una società o di una civiltà in un determinato momento storico", deriva la possibilità di evitare il rischio di "trasferire i concetti e i modi del [proprio] diritto (...) nel diritto straniero per inquadrarvelo o intenderlo" e di compiere, al tempo stesso, il "supremo atto di spoliazione dall'abito o dai caratteri" acquisiti nella propria formazione di giurista "interno"⁴⁵.

Ragionare sul metodo a partire dal rapporto tra comparazione e tempo non è allora soltanto funzionale a "spostare l'attenzione sulla ineludibile storicità di un canone interpretativo che fa leva sullo spessore culturale dei fenomeni costituzionali"⁴⁶, ma appare altresì fondamentale per illuminare (e rafforzare) la dimensione etica del gesto metodologico comparativo, riportandolo a una relazione di riconoscimento, che dalla storia (e dal tempo) riceve anzitutto la consapevolezza del carattere dinamico e mutevole delle identità e dei punti di vista che, attraverso la comparazione, entrano in relazione. L'immersione della relazione di riconoscimento così delineata nella dimensione storico-temporale ne rafforza, dunque, la funzionalità rispetto "alla liberazione dal provincialismo" e "alla tolleranza reciproca fra i popoli"⁴⁷.

Un'apertura esigente (e pienamente coerente) alla storicità delle esperienze giuridiche – e del metodo destinato ad analizzarle e a riflettere su di esse – impone così di adottare una "prospettiva dinamica" nel lavoro volto a "ordinare e razionalizzare" il dato dell'esperienza. Il metodo della comparazione, in questa chiave, non rinuncia alla considerazione dei profili dogmatici ma assume piuttosto la loro "storicità e relatività rispetto a quel determinato contesto sociale in cui essi si sono affermati", risalendo

⁴² M. Galizia, *Profili storico-comparativi della scienza del diritto costituzionale*, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, 1963, p. 3 ss., 109.

⁴³ Secondo l'espressione di G. Gorla, *Diritto comparato*, cit., p. 941.

⁴⁴ Ivi, p. 930.

⁴⁵ Ivi, p. 932.

⁴⁶ P. Ridola, *I diritti di cittadinanza, il pluralismo e il tempo dell'ordine costituzionale europeo. Le tradizioni costituzionali comuni e l'identità culturale europea in una prospettiva storica*, in Id., *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, Torino, 2010, p. 51 ss., 56.

⁴⁷ Così G. Gorla, *Diritto comparato*, cit., p. 933.

“alle matrici culturali e sociali dei singoli dogmi giuridici, delle differenti dottrine e delle stesse massime della giurisprudenza”⁴⁸.

Continuare a riflettere sul metodo – e qui, almeno a parere di chi scrive, sta l'utilità ultima del volume di Amico di Meane – non significa dunque necessariamente ricercare o elaborare prescrizioni idonee a delineare, una volta per tutte, certezze identitarie. Piuttosto, una volta accettata e assunta la necessaria vaghezza dei contorni della comparazione – perché necessariamente vaghe e continuamente mutevoli sono le esperienze e le relazioni, al tempo stesso oggetto e soggetto della comparazione – si tratta di alimentare e tener viva la “consapevolezza metodologica” (p. 363): la consapevolezza – cioè – del fatto che la complessità e l'intima pluralità delle esperienze non può che condurre ad accettare la possibilità di un *pluralismo metodologico*⁴⁹ come criterio di orientamento e di costruzione di relazioni trasformative con l'alterità giuridica. Ritorna allora con forza la metafora del “viaggio” come paradigma capace di orientare e in-formare il gesto comparativo: metafora potente – da Tocqueville⁵⁰ ad Ascarelli⁵¹, fino a Calvino⁵² – che mette al centro la persona del/la comparatista, la sua responsabilità e, infine, la sua sensibilità intesa come “disponibilità a rivedere il proprio punto di vista” ma anche come “capacità di immaginazione” e “conseguenza di una particolare cura verso l'altro, del percorso della scoperta del *diverso da sé*, che costituisce la motivazione primordiale al diritto comparato” (p. 370) o, meglio ancora, alla comparazione giuridica.

Angelo Schillaci – Professore associato di Diritto pubblico comparato, “Sapienza” Università di Roma (angelo.schillaci@uniroma1.it)

⁴⁸ Così A. A. Cervati, *A proposito del diritto costituzionale in una prospettiva storica e comparativa*, in Id., *Per uno studio comparativo del diritto costituzionale*, Torino, 2009, p. 1 ss., 2.

⁴⁹ Sul punto, cfr. anche R. Scarciglia, *Metodi e comparazione giuridica*, Milano, 2018, specie p. 141 ss.

⁵⁰ Cfr. ancora P. Ridola, *Gorla, Tocqueville e la comparazione*, cit., p. 102-103.

⁵¹ Cfr. T. Ascarelli, *Interpretazione del diritto e studio del diritto comparato*, cit., p. 513.

⁵² Si pensi soltanto, in via di suggestione, al valore del viaggio ne *Le città invisibili* (Torino, 1972) e in specie negli intermezzi narrativi e nei dialoghi tra Marco Polo e il Khan.